



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA

Tra l'Azienda Ospedaliera Brotzu, di seguito denominata AOB, con sede con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi, snc Codice Fiscale n.02315520920, con **Legale Rappresentante** il Direttore Generale Dott. Antonio Garau, e la Dott.ssa Claudia Ferrai nata a Cagliari il 14/09/1983, domiciliata a [REDACTED], Codice Fiscale FRRCLD83P54B354E di seguito denominata Biologo.

Premesso che con la deliberazione n. 2064 del 24/12/2013 l'AOB ha conferito al Professionista l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività presso la S.S.D. Servizio Qualità in Radiochimica/ laboratorio Vitro: la premessa forma parte integrante e sostanziale del contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto dell'incarico

L'AOB conferisce al Professionista, che accetta incondizionatamente, l'incarico di una collaborazione coordinata e continuativa conferita ai sensi della vigente normativa.

Tale incarico non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di assunzione e/o inquadramento in ruolo a tempo indeterminato.

Articolo 2

Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Professionista effettua/svolge in autonomia le prestazioni contrattuali, nell'ambito di un rapporto professionale che non avrà in alcun modo natura di rapporto di lavoro

subordinato.

Tale incarico verrà dunque espletato senza alcun vincolo di subordinazione nonché senza inserimento del Professionista nell'organico AOB oltrechè senza debito orario.

Il Professionista si impegna a perseguire il risultato oggetto del contratto organizzando la propria attività in modo autonomo, determinando i tempi e i modi di svolgimento della prestazione, compatibilmente però con le esigenze AOB.

Il Professionista opera in via continuativa, concordando con il Responsabile AOB di riferimento le modalità delle prestazioni.

Il Professionista regolarmente redige formale relazione sulle attività espletate.

Articolo 3

Durata dell'incarico

Il contratto viene stipulato a tempo determinato con inizio 16 gennaio 2014 e termine 31 dicembre 2014, risolubile con preavviso di almeno 15 giorni da inviarsi all'altra Parte con R.A.R.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto verranno corrisposti solo i periodi relativi al periodo di attività effettivamente effettuate.

Viene esclusa ogni proroga tacita del contratto, per cui qualunque differimento del termine del contratto dovrà sempre risultare da atto formale sottoscritto da entrambe le Parti.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di impossibilità sopravvenuta per il Professionista ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata

Articolo 4

Obblighi/ responsabilità

Fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in materia di riservatezza e delle norme di cui alla legge 241/90, la Professionista è tenuta a mantenere il segreto e non

può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura e notizie delle quali sia venuta a conoscenza.

Articolo 5

Trattamento dati

Per effetto della stipula del contratto il Professionista risulta incaricato del trattamento dei dati personali sensibili e/o giudiziari la cui conoscenza ed il cui trattamento siano strettamente necessari per adempiere i compiti assegnati. Nel trattamento dei dati dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Responsabile e dal titolare del trattamento.

Articolo 6

Corrispettivi

Per le prestazioni professionali concordate viene pattuito un compenso lordo annuale di €. 24.000,00 onnicomprensivi, da corrispondersi in rate mensili posticipate, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione attestata dal Responsabile AOB di riferimento.

Articolo 7

Foro Esclusivo

Per ogni contenzioso e/o controversia concernente l'interpretazione nonché esecuzione oltreché la risoluzione del contratto sarà sempre competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Articolo 8

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le norme del Codice Civile vigenti.

Articolo 9


Registrazione

Il contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R.

634/1972. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della Professionista.

Letto, approvato e sottoscritto, in Cagliari,

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau




IL PROFESSIONISTA
Dott.ssa Claudia Ferrai



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 7,8 che qui si intendono integralmente richiamate.

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau



IL PROFESSIONISTA
Dott.ssa Claudia Ferrai

